

XXVIII.

TORNATA DEL 28 GIUGNO 1902

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Comunicazioni — Presentazione di progetti di legge — Commemorazione del senatore D'Anna — Parlano il Presidente, il senatore Saredo ed il ministro dell'interno — Presentazione di progetti di legge — votazione a scrutinio segreto — Approvazione del progetto di legge: « Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1902-903 » (N. 91) — Non ha luogo discussione generale — Si procede alla lettura dei capitoli, che sono approvati tutti senza discussione, con i riassunti per titoli e per categorie — I cinque articoli del progetto di legge sono pure approvati senza discussione — Chiusura di votazione — Risultato di votazione — votazione a scrutinio segreto — Approvazione del progetto di legge: « Provvedimenti per riparare i danni cagionati dai terremoti nel secondo semestre 1901 ad alcuni comuni del Regno » (N. 104) — Approvazione del progetto di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902 » (N. 103) — Chiusura di votazione — Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 25.

Sono presenti i ministri dell'interno, della marina, delle poste e telegrafi, della guerra, di agricoltura, industria e commercio, ed il sottosegretario di Stato per il tesoro.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, il quale viene approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario Di San Giuseppe di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

« N. 53. — Vari scrivani straordinari dei Ministeri in Roma fanno istanza al Senato per ottenere una modificazione che li riguarda nel disegno di legge « Indennità di residenza agli impiegati ».

« 54. — Il presidente dell'associazione magistrale Molisana, fa istanza al Senato, a nome di quel sodalizio, perchè il disegno di legge sul Monte pensioni dei maestri elementari venga approvato ».

Comunicazione.

PRESIDENTE. Mi piace di dare lettura al Senato di una comunicazione fatta dal ministro degli affari esteri:

« Il Regio Ambasciatore in Londra telegrafa in data di ieri sera: — Condizioni soddisfacenti Sua Maestà continuano finora senza alcun sintomo allarmante ».

Sento anche il dovere di annunziare al Senato che avendo inviato al collega Barracco Giovanni gli auguri del Senato per la sua pronta guarigione, egli risponde così:

« Con grato commosso animo ringrazio Vo-

stra Eccellenza del telegramma e degli augurii e La prego di essere interprete miei sensi di riconoscenza presso tutti colleghi ».

Presentazione di progetti di legge.

GALIMBERTI, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALIMBERTI, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, per « Modificazioni alle piante organiche del personale dipendente dall'amministrazione postale e telegrafica ».

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro delle poste e dei telegrafi della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà trasmesso alla Commissione di finanze.

GIOLITTI, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *ministro dell'interno*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge: « Modificazione della legge 2 agosto 1897 portante provvedimenti per la Sardegna », già discusso e approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Parimenti ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento dal titolo: « Ordinamento del personale tecnico governativo di sanità marittima ».

Io pregherei il Senato a voler dichiarare di urgenza questo secondo disegno di legge, giacchè provvede ad alcuni servizi che hanno carattere di vera urgenza.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro dell'interno della presentazione del disegno di legge, uno che porta il titolo: « Modificazione della legge 2 agosto 1897, portante provvedimenti per la Sardegna » che sarà stampato e distribuito agli uffici.

PARPAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PARPAGLIA. Vorrei pregare il Senato di voler dichiarare d'urgenza questo progetto di legge, molto modesto ma molto importante.

PRESIDENTE. Non sorgendo obiezioni, sarà dichiarato d'urgenza.

Do pure atto al signor ministro dell'interno della presentazione dell'altro progetto di legge

dal titolo: « Ordinamento del personale tecnico governativo di sanità marittima ».

Il signor ministro dell'interno domanda che sia dichiarato d'urgenza; se non vi sono osservazioni è accordata l'urgenza e questo progetto di legge.

MORIN, *ministro della marina*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORIN, *ministro della marina*. Per delegazione di alcuni miei colleghi, trattenuti all'altro ramo del Parlamento, ho l'onore di presentare al Senato alcuni disegni di legge.

In nome del presidente del Consiglio, di concerto coi ministri del tesoro, dell'interno e dei lavori pubblici, il disegno di legge: « Anticipazione di L. 12,500,000 sulle annualità del concorso dello Stato nelle opere edilizie e di ampliamento della città di Roma ».

In nome del presidente del Consiglio, di concerto coi ministri del tesoro, delle finanze e dell'interno: « Provvedimenti per completare le opere di risanamento della città di Napoli ».

In nome del presidente del Consiglio, di concerto coi ministri del tesoro e dell'interno il disegno di legge: « Provvedimenti per l'assetto del bilancio del comune di Napoli ».

In nome del ministro del tesoro, di concerto con quello della guerra, del disegno di legge: « Disposizioni riguardanti l'alienazione delle armi modello 1870-87 e dei materiali di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 1901, n. 151 ».

In nome del ministro del tesoro, il disegno di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1901-92 ».

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della marina della presentazione dei seguenti progetti di legge:

« Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1901-902 ».

Questo disegno di legge sarà stampato ed inviato per ragione di competenza alla Commissione permanente di finanze.

« Disposizioni riguardanti l'alienazione delle armi modello 1870-87 e dei materiali di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 1901, n. 151 »;

« Provvedimenti per l'assetto del bilancio del comune di Napoli »;

« Provvedimenti per completare le opere di risanamento della città di Napoli ».

Saranno stampati e distribuiti agli Uffici.

Per questi due ultimi, credo di interpretare i sentimenti del signor ministro e del Senato proponendo che siano esaminati da una sola Commissione.

Non sorgendo obiezioni, così rimane stabilito.

« Anticipazione di lire 12,500,000 sulle annualità del concorso dello Stato nelle opere edilizie e di ampliamento della città di Roma ».

Sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Commemorazione del senatore D'Anna.

PRESIDENTE. Signori Senatori!

Ho il dolore di annunziare al Senato la perdita di un ottimo collega, il comm. D'Anna Vincenzo avvenuta ieri nelle ore pomeridiane, in Roma.

Nato a Terranova di Sicilia, nel dì 1° ottobre 1831, il nostro D'Anna, laureato in ingegneria, entrò, giovane ancora, nella carriera dei pubblici uffizi, e già da parecchio tempo avea raggiunto il grado di direttore generale nel Ministero dei lavori pubblici quando fu chiamato al posto di consigliere, poi di Presidente di Sezione nel Consiglio di Stato, che tenne con grande onore, fino a che rimase in vita.

Conosciuto e stimato in patria per carattere indipendente e leale, Vincenzo D'Anna fu eletto due volte da' suoi compaesani a far parte della Camera dei deputati, ma due volte dovette lasciare l'ufficio perchè la sorte non gli arrise per eccedenza del numero nella categoria generale dei deputati impiegati.

Ma indi a breve tempo, cioè nel novembre 1892, il degno uomo venne elevato alla dignità senatoria, e così la Maestà del Re die' segno di apprezzarne le qualità veramente esimie ed i meriti distinti del cittadino liberale e coscienzioso.

Colpito da morbo crudele, egli non mancò tuttavia, finchè gli durarono le forze, di attendere a' suoi doveri, e malgrado le dure sofferenze, il bravo collega si trascinava a stento in quest'aula per assistere alle sedute del Se-

nato. Ma l'ultima ora del buono e valoroso collega si annunziava visibilmente, e Vincenzo D'Anna morì serenamente fra il compianto dei congiunti, e di quanti ebbero maggiormente opportunità di apprezzarne le qualità di mente e di cuore.

Lo Stato perde in lui uno dei più intelligenti e laboriosi funzionari e noi sentiamo a nostra volta di aver perduto in Vincenzo D'Anna uno dei più distinti ed operosi compagni che sono l'ornamento di questo nostro Senato.

Ond'io, a nome di voi tutti mi compiaccio di deporre sul feretro del valoroso collega l'augurio, che Dio conceda a quell'anima così travagliata in vita la pace ed il riposo eterno del giusto. (*Approvazioni*).

SAREDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAREDO. Mi sia consentito di aggiungere una parola alla eloquente commemorazione del nostro presidente già fatta del perduto collega.

Venuto al Consiglio di Stato dopo lunga ed onorata carriera egli vi ha portato una grande perizia nei vari rami delle pubbliche amministrazioni, una indefessa operosità, una profonda devozione alla cosa pubblica.

Chiamato alla presidenza della II Sezione del Consiglio di Stato, la sua grande conoscenza della legislazione e della pratica dei lavori pubblici, lo pose in grado di rendere allo Stato i più segnalati servizi.

A nome del Consiglio di Stato ringrazio il nostro illustre presidente dei meritati elogi che ha tributato alla memoria del compianto collega, elogi che giungeranno come non lieve conforto alla desolata famiglia. (*Approvazioni*).

GIOLITTI, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *ministro dell'interno*. A nome del Governo mi associo ai sentimenti di rimpianto espressi dal presidente del Senato e dal senatore Saredo, presidente del Consiglio di Stato.

Io che ebbi l'onore di essere per molti anni collega del rimpianto senatore D'Anna come membro del Consiglio di Stato, ho avuto occasione di conoscere quanto valesse quell'uomo e per ingegno e per carattere e per operosità, ed in lui io ho ammirato non solamente il funzionario, ma anche l'egregio padre di famiglia,

l'uomo che deve tutto a sè stesso, perchè egli dalla fortuna nulla aveva avuto e la posizione altissima che si procurò nel Consiglio di Stato e nel Senato è dovuta esclusivamente all'operosità sua e alla stima che tutti i suoi colleghi avevano per il suo ingegno e carattere.

Presentazione di progetti di legge.

BACCELLI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BACCELLI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge che ha per titolo: « Applicazione al R. Istituto agrario sperimentale di Perugia della legge 6 giugno 1885 », già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Ho del pari l'onore di presentare al Senato il disegno di legge « Prevenzione e cura della pellagra » lievissimamente modificato dalla Camera elettiva.

Finalmente ho anche l'onore di presentare al Senato un disegno di legge per provvedimenti contro la « *Diaspis pentagona* ».

E a nome poi del mio collega degli affari esteri ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge per « Modificazione ai ruoli organici del personale di prima categoria dell'Amministrazione centrale degli affari esteri e del personale addetto alle RR. Legazioni ».

Ho l'onore di domandare l'urgenza per questo disegno di legge e l'invio all'esame della Commissione di finanza.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro di agricoltura, industria e commercio della presentazione dei seguenti disegni di legge:

« Applicazione al R. istituto agrario sperimentale di Perugia della legge 6 giugno 1885 » che verrà stampato e distribuito agli Uffici.

« Sulla pellagra » che verrà stampato e distribuito, se il Senato crede, alla stessa Commissione che lo esaminò l'altra volta.

« Provvedimenti contro la *diaspis pentagona* » che verrà stampato e distribuito agli Uffici.

« Modificazioni ai ruoli organici del personale di 1ª categoria dell'Amministrazione cen-

trale degli affari esteri e del personale addetto alle Regie legazioni all'estero ». Per questo disegno di legge il signor ministro domanda l'urgenza e che sia inviato alla Commissione permanente di finanze. Se non si fanno osservazioni così rimarrà stabilito.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca:

I. **Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:**

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e telegrafi per l'esercizio finanziario 1902-903 (N. 89);

Distacco del Comune di Gorzegno dal Mandamento di Bossolasco ed aggregazione al Mandamento di Cortemilia (N. 29);

Costituzione in Comune autonomo sotto la denominazione di Castiraga-Vidardo, delle due frazioni di Vidardo e di Castiraga, ora aggregate al Comune di Marudo, Mandamento di Sant'Angelo Lodigiano (N. 26);

Variatione della denominazione del capitolo n. 283 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1901-902 (N. 106).

Prego il senatore segretario Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa la chiama.

PRESIDENTE. Si lascierauno le urne aperte.

Approvazione del progetto di legge: « Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1902-903 » (N. 91).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dello « Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1902-903 ».

Prego il senatore segretario di San Giuseppe di dar lettura del progetto.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 91).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale e passeremo all'esame ed alla discussione dei capitoli.

TITOLO I.

Entrata ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.

Redditi patrimoniali dello Stato.

1	Redditi patrimoniali del demanio dello Stato	2,496,000 »
2	Redditi del patrimonio mobiliare	1,800,000 »
3	Proventi dei beni del demanio pubblico	1,950,000 »
4	Redditi patrimoniali di enti morali amministrati dal demanio	900,000 »
5	Redditi patrimoniali dell'asse ecclesiastico	1,230,000 »
6	Prodotti degli stabilimenti di proprietà dello Stato	60,000 »
7	Prodotto dei corsi e bacini d'acqua patrimoniali	3,500,000 »
8	Fitti e prodotti di beni in consegna all'amministrazione delle carceri, divenuti inservibili pel servizio carcerario e destinati alla vendita, da erogarsi per le spese di miglioramento e costruzione di fabbricati carcerari a norma dell'art. 2° della legge 10 febbraio 1898, n. 31.	<i>per memoria</i>
9	Interessi di titoli di credito e di azioni industriali posseduti dal Tesoro	372,000 »
10	Interessi dovuti sui crediti dell'amministrazione del Tesoro.	200,000 »
11	Ricupero di fitti di parte dei locali addetti ai servizi governativi	250,000 »
12	Partecipazione dello Stato sui prodotti lordi delle ferrovie costituenti le reti principali Mediterranea, Adriatica e Sicula (Art. 22, 25 e 19 dei rispettivi contratti di esercizio)	73,500,000 »
13	Prodotto delle linee complementari costituenti le reti secondarie Mediterranea, Adriatica e Sicula, escluse le quote devolute ai rispettivi fondi di riserva (Art. 73 dei capitolati per le reti Mediterranea ed Adriatica, ed art. 69 di quello per la rete Sicula)	16,210,000 »
14	Partecipazione dello Stato sugli utili netti delle società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula (Art. 24, 27 e 21 dei rispettivi contratti di esercizio)	147,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	102,615,000 »

LEGISLATURA XXI — 2ª SESSIONE 1902 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1902

	<i>Riporto</i>	102,615,000 »
15	Somme dovute dalla Società veneta per imprese e costruzioni pubbliche, in dipendenza del concessore esercizio delle ferrovie Vicenza-Schio, Vicenza-Cittadella-Treviso, e Padova Bassano (Legge 12 luglio 1896, n. 299. Contratto 29 agosto 1896)	35,022 30
16	Canoni dovuti da Società ferroviarie per l'uso comune di stazioni e di tronchi appartenenti a ferrovie dello Stato	2,200 »
17	Partecipazione dello Stato sui prodotti netti della ferrovia Mortara-Vigevano (Art. 29 del capitolato di concessione annesso alla legge 11 luglio 1852, n. 1406)	37,000 »
18	Partecipazione dello Stato sui prodotti netti della ferrovia Novi-Alessandria-Piacenza (Art. 89 del capitolato di concessione annesso alla legge 23 luglio 1854, n. 83)	756,000 »
19	Partecipazione dello Stato sul prodotto lordo del servizio di navigazione attraverso lo stretto di Messina (Contratto 22 novembre 1893)	76,000 »
	Contributi.	103,521,222 30
	<i>Imposte dirette.</i>	
20	Imposta sui fondi rustici	99,115,000 »
21	Imposta sui fabbricati	90,600,000 »
22	Imposta sui redditi di ricchezza mobile	294,482,000 »
		484,197,000 »
	<i>Tasse sugli affari e sul trapasso di proprietà in amministrazione del Ministero delle finanze.</i>	
23	Tasse di successione	37,500,000 »
24	Tasse di manomorta	5,500,000 »
25	Tasse di registro	57,000,000 »
26	Tasse di bollo	68,000,000 »
27	Tasse in surrogazione del registro e del bollo	14,700,000 »
28	Tasse ipotecarie	6,700,000 »
29	Tasse sulle concessioni governative	8,850,000 »
		198,250,000 »

<i>Tasse sugli affari</i>		
<i>in amministrazione dell'Ispettorato generale delle strade ferrate.</i>		
30	Tasse sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie (Leggi 6 aprile 1862, n. 542 e 14 agosto 1874, n. 1945)	22,520,000 »
<i>Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero degli esteri.</i>		
31	Diritti delle legazioni e dei consolati all'estero	800,000 »
<i>Tasse di consumo.</i>		
32	Tasse di fabbricazione	101,500,000 »
33	Dogane e diritti marittimi	227,450,000 »
34	Dazi interni di consumo, esclusi quelli delle città di Napoli e di Roma	50,170,000 »
(a)		
36	Dazio di consumo della città di Roma	588,200 »
		379,708,200 »
<i>Privative.</i>		
37	Tabacchi	208,200,000 »
38	Sali	76,400,000 »
39	Prodotto di vendita del chinino e proventi accessori	1,440,000 »
40	Lotto e tassa sulle tombe	66,500,000 »
		352,540,000 »
Proventi di servizi pubblici.		
41	Poste	67,800,000 »
42	Corrispondenza telegrafica e telefonica	15,600,000 »
43	Tasse di pubblico insegnamento	8,360,000 »
44	Tasse varie e proventi di servizi pubblici che si riscuotono dagli agenti demaniali	5,300,000 »
		97,060,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	

(a) Il capitolo n. 35 venne soppresso.

LEGISLATURA XXI — 2^a SESSIONE 1902 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1902

	<i>Riporto</i>	97,060,000 »
45	Multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative	1,460,000 »
46	Tassa d'entrata nei musei, nelle gallerie, negli scavi di antichità e nei monumenti	550,000 »
47	Proventi diversi di servizi pubblici amministrati dal Ministero della Istruzione pubblica	120,000 »
48	<i>Gazzetta Ufficiale</i> del Regno e fogli provinciali per gli annunci amministrativi e giudiziari (Legge 30 giugno 1876, n. 3195)	916,500 »
49	Proventi delle carceri	5,900,000 »
50	Diritti dovuti per il servizio araldico (Regi decreti 2 luglio 1896, n. 313 e 5 luglio 1896, n. 314)	25,000 »
51	Proventi degli stabilimenti di reclusione militare	8,500 »
52	Proventi eventuali delle zecche	50,000 »
53	Annualità a carico di società e stabilimenti di credito e di emissione per le spese di sorveglianza amministrativa per parte del Governo	150,600 »
	Rimborsi e concorsi nelle spese.	106,240,600 »
54	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero del tesoro	6,768,678 43
55	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero delle finanze	298,500 »
56	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia e dei culti	258,800 »
57	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica	5,892,318 17
58	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dell'interno	3,765,426 98
59	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici	3,129,868 86
60	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi	2,862,300 »
61	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero della guerra	1,922,022 55
	<i>Da riportarsi</i>	24,897,924 99

LEGISLATURA XXI — 2^a SESSIONE 1902 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1902

	<i>Riporto</i>	24,897,924 99
62	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero della marina	137,878 12
63	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio	1,155,754 67
		26,191,557 78
	Entrate diverse.	
64	Ricuperi di spese di giustizia e di quelle anticipate pel servizio delle volture catastali, ecc.	895,000 »
65	Ritenuta ordinaria e straordinaria sugli stipendi, sugli aggi e sulle pensioni	6,850,000 »
66	Profitti netti annuali della Cassa dei depositi e prestiti devoluti al tesoro dello Stato	2,300,000 »
67	Quota devoluta al tesoro dello Stato sugli utili netti annuali delle Casse postali di risparmio e della gestione dei depositi giudiziari	570,000 »
68	Capitale, interessi e premi riferibili a titoli di debito pubblico caduti in prescrizione ai termini di legge	3,900,000 »
69	Proventi e ricuperi di portafoglio	4,000,000 »
70	Quote di cambio per dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di Banca	300,000 »
71	Interessi attivi sul conto corrente colla Banca d'Italia ai termini dell'articolo 12 della convenzione 30 ottobre 1894, approvata colla legge 8 agosto 1895, n. 486	<i>per memoria</i>
72	Interessi sul fondo <i>Detenuti</i> e sul fondo <i>Massa guardie carcerarie</i> (vecchio ruolo) destinati alle spese di miglioramento e costruzione dei fabbricati carcerari, a norma dell'articolo 2 della legge 10 febbraio 1898, n. 31	<i>per memoria</i>
73	Ricavo della vendita dei prodotti dei depositi di allevamento cavalli da reintegrarsi al capitolo <i>Rimonta</i> del bilancio del Ministero della guerra	<i>per memoria</i>
73 <i>bis</i>	Tassa 5 per cento per gli oggetti di antichità e belle arti destinati all'estero, esclusi quelli di artisti viventi (Legge 26 dicembre 1901, n. 524)	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	18,815,000 »

	<i>Riparto</i>	18,815,000 »
74	Importo delle eredità vacanti devolute allo Stato in virtù degli articoli 721 e 758 del codice civile, ed apertesi dal 26 agosto 1898, da versarsi alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 350	35,000 »
75	Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte	7,000 »
76	Vendita di oggetti fuori d'uso ed altri proventi eventuali diversi (Tesoro)	2,000,000 »
77	Entrate eventuali diverse dell'Amministrazione demaniale	730,000 »
78	Entrate per reintegrazioni di fondi nel bilancio passivo (parte ordinaria)	1,675,000 »
		23,262,000 »
TITOLO II.		
Entrata straordinaria		
CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.		
Rimborsi e concorsi nelle spese.		
79	Rimborsi e concorsi nelle spese per opere stradali straordinarie	410,421 37
80	Concorso dei corpi morali nelle spese per opere straordinarie ai porti marittimi in dipendenza della legge 2 agosto 1897, n. 349	176,500 »
81	Concorso degli enti interessati nelle nuove opere marittime e lacuali approvate colla legge 14 luglio 1889, n. 6280	762,575 »
82	Concorso degli enti interessati nelle opere marittime, in dipendenza della legge 25 febbraio 1900, n. 56	247,100 »
83	Contributi delle provincie e dei comuni interessati nella costruzione delle ferrovie concesse in costruzione alle società Adriatica, Mediterranea e Sicula (Art. 10 della legge 20 luglio 1888, n. 5550)	23,620 93
84	Rimborsi delle spese per compenso ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia	<i>per memoria</i>
85	Rimborsi diversi di spese straordinarie	2,402,908 51
86	Offerte per l'erezione in Roma di un monumento onorario a Vittorio Emanuele II, primo Re d'Italia ed altri introiti eventuali	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	4,023,125 81

	<i>Riporto</i>	4,023,125 81
87	Introiti vari dipendenti dalle opere di bonificazione	500,000 »
88	Ricupero delle somme rimborsate dall'Amministrazione delle imposte dirette agli esattori comunali pel prezzo dei beni espropriati ai debitori di imposte, e poscia dai debitori medesimi, o dai loro creditori legali, riscattati a forma dell'art. 57 del testo unico di legge 23 giugno 1897, n. 236	2,000 »
89	Rimborso eventuale da parte del fondo speciale di religione e di beneficenza nella città di Roma delle somme pagate alla Congregazione di carità di Roma, in conformità dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343	<i>per memoria</i>
90	Rimborso annuo da parte del fondo speciale di beneficenza e di religione nella città di Roma del contributo pagato dal tesoro dello Stato a favore della beneficenza romana, in conformità degli articoli 9 (comma <i>b</i>) e 10 della legge 30 luglio 1896, n. 343	<i>per memoria</i>
91	Rimborso da parte della Cassa dei depositi e prestiti di rate scadute sulla rendita consolidata 5 per cento annullata con godimento posteriore a quello della rendita consolidata 4.50 per cento netta, inscritta per conversione di debiti redimibili compresi nella tabella A all'allegato <i>M</i> alla legge 22 luglio 1894, n. 339 (art. 1 della legge 2 luglio 1896, n. 253)	<i>per memoria</i>
		4,525,125 81
	Entrate diverse.	
92	Prodotto dell'amministrazione dei beni immobili pervenuti al demanio dalle confraternite romane, a mente dell'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980	20,000 »
93	Prodotto dei beni espropriati ed alienati per il bonificazione dell'agro romano (Art. 5 del regolamento approvato col regio decreto 7 maggio 1891, n. 255)	23,209 53
94	Ricavo della vendita dei libri e delle opere esistenti nel numero di più esemplari nella biblioteca nazionale <i>Vittorio Emanuele</i> in Roma	<i>per memoria</i>
95	Interessi liquidati dalla Cassa dei depositi e prestiti nel conto corrente istituito per il servizio delle bonifiche in base al disposto dell'articolo 5 della legge 18 giugno 1899, n. 236	<i>per memoria</i>
96	Entrate per ricupero di somme già pagate per spese effettive straordinarie da reintegrarsi nel bilancio passivo	<i>per memoria</i>
		48,209 53

CATEGORIA SECONDA. — COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE.

97	Concorso dei corpi morali interessati nella costruzione di strade ferrate complementari (Leggi 27 luglio 1879, n. 5002 e 27 aprile 1885, n. 3048)	121,599 73
98	Ricupero di somme già pagate per costruzioni ferroviarie da reintegrarsi ai relativi capitoli di spesa del bilancio del Ministero dei lavori pubblici	<i>per memoria</i>

121,599 73

CATEGORIA TERZA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Vendita di beni ed affrancamento di canoni.

99	Vendita di beni immobili	1,800,000 »
100	Affrancazioni ed alienazioni di prestazioni perpetue e ricupero di mutui ed altri capitali ripetibili - Affrancamento dei canoni detti delle Tre popolazioni (Tavoliere di Puglia)	500,000 »
101	Prezzo capitale ricavato dalla vendita dei beni provenienti dall'asse ecclesiastico	1,300,000 »
102	Tassa straordinaria 30 per cento e tasse ed altri corrispettivi per lo svincolo e la rivendicazione dei benefizi.	390,000 »
103	Prodotto delle miniere dell'Elba e dello stabilimento siderurgico di Follonica	1,200,000 »
104	Prodotto della vendita di fabbricati carcerari divenuti inservibili, destinato alle spese di miglioramento e riduzione dei locali esistenti ed alla costruzione di nuovi (Art. 6 e 11 della legge 14 luglio 1889, n. 6165, art. 2 della legge 27 giugno 1893, n. 319 ed art. 2 della legge 10 febbraio 1898, n. 31)	<i>per memoria</i>
105	Ricavo dall'alienazione di navi destinate alla spesa straordinaria della riproduzione del naviglio (Legge 13 giugno 1901, n. 278)	<i>per memoria</i>
103	Prodotto della vendita di 30 milioni in monete di bronzo da cent. 5 e 10 (Legge 7 luglio 1901, n. 302)	600,000 »
106 <i>bis</i>	Ricavo delle alienazioni di opere fertilizie, di immobili, di terreni, di armi, di materiali posseduti dall'Amministrazione della guerra, non più necessari alla difesa nazionale ed ai bisogni dell'esercito, destinati ad accrescere gli stanziamenti stabiliti dalla legge 5 maggio 1901, n. 151, per le spese straordinarie militari	<i>per memoria</i>

Da riportarsi 5,790,000 »

LEGISLATURA XXI — 2^a SESSIONE 1902. — DISCUSSIONI. — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1902

	<i>Riporto</i>	5,790,000 »
107	Prodotto della vendita dell'area già destinata alla costruzione del policlinico in Roma da erogarsi nelle spese di cui all'art. 1 della legge 6 luglio 1893, n. 458	<i>per memoria</i>
108	Capitale ricavabile dalla estinzione per sorteggio o per altre cause di titoli di credito e di azioni industriali posseduti dal tesoro	13,840 »
		<hr/> 5,803,840 »
	Accensione di debiti.	
109	Capitale da ricavarsi colla emissione di rendita 4.50 per cento al netto, per far fronte al rimborso anticipato dei buoni del tesoro a lunga scadenza	25,402,000 »
110	Capitale corrispondente ai titoli di debiti redimibili presentati per la conversione in consolidato	<i>per memoria</i>
		<hr/> 25,402,000 »
	Rimborsi di somme anticipate dal tesoro.	
111	Rimborso dalla provincia di Roma di un ottavo della spesa per l'ammortamento delle obbligazioni per i lavori del Tevere, nonchè delle spese cui il tesoro provvede con i mezzi ordinari del bilancio	105,091 87
112	Rimborso dal Comune di Napoli di metà della spesa per l'ammortamento delle obbligazioni emesse per i lavori di risanamento e della spesa cui il tesoro provvede con i mezzi ordinari di bilancio per i lavori stessi	157,377 57
113	Riscossione di anticipazioni varie	504,475 04
		<hr/> 766,944 48
	Anticipazioni al tesoro da enti locali per richiesto acceleramento di lavori.	
114	Anticipazione delle provincie che hanno chiesto l'acceleramento dei lavori catastali nei loro territori (Art. 47 della legge 1 ^o marzo 1886, n. 3682)	<i>per memoria</i>
115	Anticipazione dei comuni interessati nelle spese dei porti a termini dell'art. 8 della legge 14 luglio 1889, n. 6280	<i>per memoria</i>
		<hr/> »
	Partite che si compensano nella spesa.	
116	Rimborso dall'Amministrazione della marina del fondo di scorta per le regie navi armate	3,500,000 »
		<hr/> 3,500,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	

LEGISLATURA XXI — 2ª SESSIONE 1902 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1902

	<i>Riporto</i>	3,500,000 »
116 <i>bis</i>	Ricupero delle anticipazioni date al Ministero della guerra pel servizio di cassa dei corpi dell' esercito	10,000,000 »
117	Competenze di avvocati e procuratori poste a carico della controparte nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali	170,000 »
118	Vendita di beni immobili, affrancazione ed alienazione di prestazioni perpetue appartenenti ad enti amministrati	27,500 »
119	Depositi per spese d'asta ed altri che per le vigenti disposizioni si eseguono negli uffici contabili demaniali	680,000 »
120	Prodotto del taglio dei boschi ex-ademprivili dell' isola di Sardegna da corrispondersi alla Cassa ademprivile istituita colla legge 2 agosto 1897, n. 382	<i>per memoria</i>
121	Somministrazione dalla Cassa dei depositi e prestiti delle somme occorrenti per il servizio dei debiti redimibili compresi nella tabella A annessa all'allegato M, approvato con l'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339	13,070,732 77
		27,448,232 77
	Ricuperi diversi.	
122	Capitale corrispondente alle obbligazioni del Tirreno convertite in rendita consolidata 4.50 per cento netta e che avrebbero dovuto essere ammortizzate durante l'esercizio finanziario mediante acquisti a corso di borsa	1,350,000 »
123	Ricupero di somme già pagate per movimento di capitali da reintegrarsi nel bilancio passivo	<i>per memoria</i>
		1,350,000 »
	CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.	
124	Fitti di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	16,036,628 57
125	Interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del Tesoro vincolati od in sospeso	5,357 60
126	Interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del Tesoro, liberi da ogni vincolo	9,964 »
127	Interessi al netto delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori	1,560,560 »
	<i>Da riportarsi</i>	17,612,510 17

	<i>Riporto</i>	17,612,510 17
128	Imposta di ricchezza mobile sugli interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del Tesoro vincolati e di quelli liberi da ogni vincolo	3,830 40
129	Imposta di ricchezza mobile sugli interessi delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori	390,140 »
130	Anticipazione fatta dalla Cassa dei depositi e prestiti in ordine all'articolo 19 della legge 8 luglio 1883, n. 1489, per prezzo di espropriazione di terreni dell'agro romano di cui all'articolo 9 della legge stessa	<i>per memoria</i>
131	Somma corrispondente al prezzo del chinino nelle scorze	306,000 »
132	Prodotto lordo del dazio consumo di Napoli in amministrazione diretta dello Stato	11,804,361 24
132 <i>bis</i>	Somma corrispondente al contributo dello Stato nella gestione diretta del dazio consumo di Napoli occorrente per pareggiare le spese della gestione stessa	1,014,379 »
133	Parte dei prodotti lordi del dazio consumo di Roma in amministrazione diretta dello Stato occorrente per far fronte al canone da corrispondersi al comune ed alle spese di riscossione	15,229,358 28
134	Prodotto della vendita dei francobolli applicati dal pubblico sulle cartoline-vaglia per rappresentare le frazioni di lira, sui cartellini dei piccoli risparmi e sui cartellini per contributi minimi, per l'iscrizione degli operai nella Cassa nazionale di previdenza	560,000 »
135	Somme da prelevarsi dal conto corrente colla Cassa depositi e prestiti, costituito dalle assegnazioni destinate alle opere straordinarie di bonificazione (articoli 67 e 68 del testo unico della legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195)	10,431,389 67
136	Aumento delle tasse sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie delle Reti Mediterranea, Adriatica e Sicula da destinarsi a colmare il disavanzo delle Casse di pensioni e di mutuo soccorso del personale ferroviario, di cui al 4° comma degli articoli 35 e 31 dei Capitolati per le tre reti (Legge 29 marzo 1900, n. 101)	5,620,000 »
137	Ricupero di somme già pagate per partite di giro da reintegrarsi nel bilancio passivo	<i>per memoria</i>
		62,971,968 76

RIASSUNTO PER TITOLI**TITOLO I.****Entrata ordinaria****CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.**

	Redditi patrimoniali dello Stato	103,521,222 30
Contributi	Imposte dirette	484,197,000 »
	Tasse sugli affari e sul trapasso di proprietà in amministrazione del Ministero delle finanze	198,250,000 »
	Tasse sugli affari in amministrazione dell'Ispettorato generale delle strade ferrate	22,520,000 »
	Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero degli esteri	800,000 »
	Tasse di consumo	379,708,200 »
	Privative	352,540,000 »
	Proventi di servizi pubblici	106,240,600 »
	Rimborsi e concorsi nelle spese	26,191,557 78
	Entrate diverse	23,262,000 »
	TOTALE della categoria prima della parte ordinaria	1,697,230,580 08

TITOLO II.**Entrata straordinaria****CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.**

	Rimborsi e concorsi nelle spese	4,525,125 81
	Entrate diverse	48,209 53
	TOTALE della categoria prima della parte straordinaria	4,573,335 34

CATEGORIA SECONDA. — COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE	121,599 73
CATEGORIA TERZA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
Vendita di beni ed affrancamento di canoni	5,803,840 »
Accensione di debiti	25,402,000 »
Rimborsi di somme anticipate dal Tesoro	766,944 48
Anticipazioni al Tesoro da enti locali per richiesto acceleramento di lavori	<i>per memoria</i>
Partite che si compensano nella spesa	27,448,232 77
Ricuperi diversi	1,350,000 »
TOTALE della categoria terza	60,771,017 25
TOTALE del titolo II. — <i>Entrata straordinaria</i>	65,465,952 32
TOTALE dell'entrata reale (ordinaria e straordinaria)	1,762,696,532 40
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO	62,971,968 76
RIASSUNTO PER CATEGORIE	
Categoria I. — Entrate effettive {	
Parte ordinaria	1,697,230,580 08
Parte straordinaria	4,573,335 34
	1,701,803,915 42
Categoria II. — Costruzione di strade ferrate (Parte straordinaria)	121,599 73
Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordinaria)	60,771,017 25
Totale dell'entrata reale	1,762,696,532 40
Categoria IV. — Partite di giro	62,971,968 76
TOTALE GENERALE	1,825,668,501 16

Riepilogo degli stati di previsione dell'Entrata e della Spesa

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903.

	PARTE ORDINARIA				PARTE STRAORDINARIA				INSIEME				
	Entrate e spese effettive 1	Entrate e spese effettive 2	Costruzione di strade ferrate 3	Movimento di capitali 4	Totale (Colonne 2, 3 e 4) 5	Entrate e spese effettive 6	Costruzione di strade ferrate 7	Movimento di capitali 8	Totale delle entrate e spese reali (Colonne 1 e 5) 9	Partite di giro 10	TOTALE generale (Colonne 9 e 10) 11		
Entrata	1,697,230,580 08	4,573,335 34	121,599 73	60,771,017 25	65,465,952 32	1,701,803,915 42	121,599 73	60,771,017 25	1,762,696,532 40	62,971,968 76	1,825,668,501 16		
Spesa:													
Ministero del tesoro	723,740,752 25	4,280,890 96	»	67,668,490 87	71,949,381 83	728,021,643 21	»	67,668,490 87	795,690,134 08	8,086,165 81	803,776,299 89		
Id. delle finanze	199,074,459 68	5,684,182 40	»	2,949,700 »	8,633,882 40	204,758,642 08	»	2,949,700 »	207,708,342 08	30,228,855 18	237,937,197 26		
Id. di grazia, giustizia e culti	41,273,371 78	19,099 63	»	»	19,099 63	41,292,471 41	»	»	41,292,471 41	160,506 18	41,452,977 59		
Id. degli affari esteri	16,202,909 30	25,500 »	»	»	25,500 »	16,228,409 30	»	»	16,228,409 30	168,052 »	16,396,461 30		
Id. dell'istruzione pubblica	47,630,444 92	1,169,800 85	»	»	1,169,800 85	48,800,245 77	»	»	48,800,245 77	1,387,910 33	50,188,156 10		
Id. dell'interno	69,513,336 55	3,818,329 35	»	»	3,818,329 35	73,331,665 90	»	»	73,331,665 90	1,575,651 13	74,907,317 03		
Id. dei lavori pubblici	27,478,738 »	36,481,800 »	17,262,000 »	312,500 »	54,056,300 »	63,960,538 »	17,262,000 »	312,500 »	81,535,038 »	10,826,346 25	92,361,384 25		
Id. delle poste e dei telegrafi	70,803,473 34	406,515 60	»	»	406,515 60	71,209,988 94	»	»	71,209,988 94	780,416 37	71,990,405 31		
Id. della guerra	258,069,000 »	16,931,000 »	»	»	16,931,000 »	275,000,000 »	»	»	275,000,000 »	6,894,753 32	281,894,753 32		
Id. della marina	113,831,458 12	7,168,541 88	»	3,500,000 »	10,668,541 88	121,000,000 »	»	3,500,000 »	124,500,000 »	2,605,963 72	127,165,963 72		
Id. di agricol. indust. e comm.	10,942,617 07	3,152,660 »	»	»	3,152,660 »	14,095,277 07	»	»	14,095,277 07	197,348 47	14,292,625 54		
	1,578,560,561 01	79,138,320 67	17,262,000 »	74,430,690 87	170,831,011 54	1,657,698,881 68	17,262,000 »	74,430,690 87	1,749,391,572 55	62,971,968 76	1,812,363,541 31		
Avanzo	118,670,019 07	»	»	»	»	44,105,033 74	»	»	13,304,959 85	»	13,304,959 85		
Disavanzo	»	74,564,985 33	17,140,400 27	13,659,673 62	105,365,059 22	»	17,140,400 27	13,659,673 62	»	»	»		

Procederemo ora alla discussione degli articoli del progetto di legge che rileggo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad accertare ed a riscuotere, secondo le leggi in vigore, le imposte e le tasse di ogni specie, a provvedere allo smaltimento dei generi di privativa secondo le tariffe vigenti, e a far entrare nelle Casse dello Stato le somme e i proventi che gli sono dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903, giusta lo stato di previsione per l'entrata annesso alla presente legge.

È altresì autorizzato a rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pel suddetto esercizio.

(Approvato).

Art. 2.

È mantenuto fino a tutto giugno 1903 l'aumento d'imposta sui fondi urbani, di cui all'articolo 1 della legge 26 luglio 1868, n. 4513.

L'aumento dell'imposta sui fondi rustici, di cui nella detta legge 26 luglio 1868, n. 4513, è mantenuto pel periodo suddetto limitatamente ad un solo decimo dell'imposta principale ai termini dell'art. 49 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, art. 1 della legge 10 luglio 1887, numero 4665, ed art. 1, ultimo capoverso, della legge 21 gennaio 1897, n. 23.

L'aumento dell'imposta di ricchezza mobile, determinato dell'articolo 3 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, è mantenuto, per il periodo suddetto, soltanto per i redditi delle colonie agrarie, di cui al secondo capoverso dell'art. 9 dell'allegato N alla legge suddetta.

(Approvato).

Art. 3.

I contingenti comunali d'imposta sui terreni nel compartimento Ligure-Piemontese restano fissati, per il periodo di cui nell'articolo precedente, nella misura che furono stabiliti dalla legge 30 giugno 1872, n. 884, confermata di anno in anno con la legge di approvazione del bilancio.

(Approvato).

Art. 4.

È continuata al ministro del tesoro la facoltà di emettere buoni del tesoro, secondo le norme in vigore. La somma dei buoni del tesoro in circolazione non potrà mai eccedere i 300 milioni di lire, oltre le anticipazioni che possano domandarsi alla Banca d'Italia ed al Banco di Sicilia.

(Approvato).

Art. 5.

È approvato l'unito riepilogo, da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa prevista per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903, cioè:

Entrata e spesa effettiva.

Entrata	L.	1,701,803,915 42
Spesa	»	1,657,698,881 68
Avanzo effettivo	L.	<u>44,105,033 74</u>

Costruzione di strade ferrate.

Entrata	L.	121,599 73
Spesa	»	17,262,000 »
Eccedenza passiva	L.	<u>17,140,400 27</u>

Movimento di capitali.

Entrata	L.	60,771,017 25
Spesa	»	74,430,690 87
Eccedenza passiva	L.	<u>13,659,673 62</u>

Partite di giro.

Entrata	L.	62,971,968 76
Spesa	»	62,971,968 76
		<u>»</u>

Riassunto generale.

Entrata	L.	1,825,668 501 16
Spesa	»	1,812,363 541 31
Differenza attiva	L.	<u>13,304,959 85</u>

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà fra poco votato a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. La votazione è chiusa.

Prego i signori segretari di procedere allo scrutinio dei voti.

(I signori senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei segenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e telegrafi per l'esercizio finanziario 1902-903:

Senatori votanti	72
Favorevoli	67
Contrari	4
Astenuti	1

Il Senato approva.

Distacco del Comune di Gorzegno dal Mandamento di Bossolasco ed aggregazione al Mandamento di Cortemilia:

Senatori votanti	72
Favorevoli	63
Contrari	9

Il Senato approva.

Costituzione in Comune autonomo sotto la denominazione di Castiraga-Vidardo, delle due frazioni di Vidardo e di Castiraga, ora aggregate al Comune di Marudo, Mandamento di Sant' Angelo Lodigiano:

Senatori votanti	72
Favorevoli	60
Contrari	11
Astenuto	1

Il Senato approva.

Variazione della denominazione del capitolo n. 283 dello stato di previsione della spesa

del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1901-902.

Senatori votanti	72
Favorevoli	67
Contrari	4
Astenuto	1

Il Senato approva.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede ora alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge « Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1902-903 ».

Prego il signor senatore, segretario, Arrivabene di procedere all'appello nominale.

ARRIVABENE, *segretario*, procede all'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimarranno aperte.

Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti per riparare i danni cagionati dai terremoti nel secondo semestre 1901 ad alcuni comuni del Regno » (N. 104).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per riparare i danni cagionati dai terremoti del secondo semestre 1901 ad alcuni comuni del Regno ».

Prego il senatore, segretario, di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge: (V. *Stampato N 104*).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la discussione generale è chiusa e passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire centomila da iscriversi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1901-902, allo scopo di riparare i danni cagionati alle opere di conto nazionale dal terremoto del 30 ottobre 1901 nei comuni indicati nell'annessa tabella (Alleg. A) e di compiere le occorrenti opere di sistemazione della ripa lacuale.

Approvato).

Art. 2.

È pure autorizzata la spesa di lire centotantamila destinata a sussidiare i comuni di cui nel precedente articolo, per la rifabbricazione o il ripristino dei fabbricati di proprietà comunale danneggiati dal terremoto, o per acquistarne altri in sostituzione, e il comune di Salò, per fare le espropriazioni necessarie all'attuazione dei piani regolatori di cui all'articolo 4 della presente legge ed eseguire i relativi lavori di sistemazione stradale.

È insieme autorizzata la spesa di lire ventimila destinata a sussidiare i comuni di Alvito, Sandonato Val di Comino, Settefrati e Casalvieri in provincia di Caserta, e la spesa di lire undicimila destinata a sussidiare i comuni di Opi, Pescasseroli, Barrea, Villetta Barrea e Civitella Alfedena in provincia di Aquila per il ripristino degli edifici pubblici danneggiati dal terremoto del 31 luglio 1901.

Tali somme saranno iscritte nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dell'interno per gli esercizi 1902-903 e 1903-904.

(Approvato).

Art. 3.

L'ammontare dei sussidi, di cui al precedente articolo, non potrà eccedere il 50 per cento della spesa strettamente necessaria a ciascun comune.

Le domande per il conseguimento dei detti sussidi dovranno essere presentate nel perentorio termine di sei mesi dalla data della pubblicazione di questa legge.

Il Governo avrà facoltà di accordare anticipazioni ed acconti sui sussidi stessi.

(Approvato).

Art. 4.

È accordato al comune di Salò facoltà di fare, entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, un piano regolatore e di ampliamento con le norme prescritte dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Le espropriazioni, nei limiti del piano regolatore, deliberate dal Consiglio comunale ed approvate dalla Giunta provinciale amministrativa, sono dichiarate di pubblica utilità, ma

dovranno effettuarsi nel termine di tre anni dalla loro approvazione.

I termini stabiliti dalla citata legge per la procedura delle espropriazioni potranno essere abbreviati con ordinanza del prefetto da pubblicarsi a norma della legge stessa.

I proprietari dei fabbricati che venissero avvantaggiati dalla esecuzione delle opere previste dal piano regolatore, dovranno corrispondere al comune un contributo da stabilirsi e da esigersi con le norme indicate nel titolo 2°, capo IV, della predetta legge.

(Approvato).

Art. 5.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a fare mutui, ammortizzabili fino a 35 anni, al comune di Salò e agli altri comuni indicati nell'annessa tabella allo scopo esclusivo di abilitarli a riattare le vie, a compiere le espropriazioni nei limiti del piano regolatore di cui al precedente articolo, a riparare e ricostruire fabbricati ed opere pubbliche comunali danneggiate dal terremoto del 30 ottobre 1901.

(Approvato).

Art. 6.

Per la riparazione e ricostruzione, tanto da iniziare quanto in tutto od in parte eseguita, dei fabbricati urbani e rustici o di opere di difesa di proprietà private, danneggiate o distrutte dal predetto terremoto, potranno essere consentiti, ai termini della presente legge, dagli Istituti di credito fondiario, dagli Istituti di credito ordinario o cooperativo e dalle Casse di risparmio, mutui ipotecari, i quali non potranno avere durata maggiore di 35 anni e saranno rimborsati col sistema delle annualità fisse, che saranno pagate a semestri posticipati e comprenderanno l'interesse, la quota d'ammortamento e gli accessori.

Per le operazioni da compiersi dagli Istituti di credito fondiario, in base alla presente legge, si deroga alle disposizioni della legge (testo unico) 22 febbraio 1885, n. 2922.

(Approvato).

Art. 7.

Le iscrizioni ipotecarie che verranno prese dagli Istituti sovventori, a garanzia dei mutui

suddetti, avranno la priorità sopra ogni altra iscrizione ipotecaria preesistente.

Ai creditori ipotecari, la cui iscrizione verrà ad essere preceduta da quella stabilita a cautela dei mutui regolati dalla presente legge, dovranno essere dai proprietari notificate le domande di mutuo alle quali i creditori stessi avranno diritto di opporsi se la somma domandata eccedesse la spesa strettamente necessaria per la riparazione o ricostruzione dello stabile ipotecato, o per la difesa del fondo, giusta la perizia redatta dall'Ufficio del Genio civile governativo, da comunicarsi con la domanda.

Tali opposizioni saranno risolte dalla Commissione di cui al successivo art. 13, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

(Approvato).

Art. 8.

La somma consentita a mutuo, se i lavori di riparazione o ricostruzione risulteranno già interamente eseguiti all'atto della domanda, potrà essere dall'Istituto sovventore ai privati, e dalla Cassa dei depositi e prestiti ai comuni, somministrata su presentazione di un certificato del competente Ufficio del Genio civile, che attesti la completa esecuzione dei lavori, di riparazione e di ricostruzione.

Se invece si tratta di lavori da iniziare o soltanto in parte compiuti all'atto della domanda, la somma consentita a mutuo potrà essere dall'Istituto sovventore o dalla Cassa dei depositi e prestiti versata per un terzo alla data del contratto di mutuo, e per gli altri due terzi su presentazione del predetto certificato del competente ufficio del Genio civile. In ogni caso tale certificato sarà esente da bollo.

Se il proprietario del fabbricato distrutto o danneggiato, sopra il quale l'Istituto sovventore prenderà iscrizione ipotecaria, giusta l'articolo 7 della presente legge, non si curasse di provvedere alla costruzione o riparazione straordinaria occorrente, il creditore ipotecario avrà diritto di valersi della presente legge, per eseguire nel suo interesse, i lavori necessari per la detta ricostruzione o riparazione, ed egual diritto spetterà all'usufruttuario o all'usuuario in caso di negligenza del proprietario.

Tanto i proprietari quanto i creditori ipotecari, gli usufruttuari e gli usuarî, che even-

tualmente si sostituissero ai diritti dei primi, ai termini del presente articolo dovranno provare di essere in condizioni economiche tali, da non potere senza un mutuo, a norma di questa legge, provvedere in tutto o in parte alla ricostruzione o alla riparazione del fabbricato distrutto o danneggiato od all'opera di difesa di cui all'articolo 7.

Nel caso della somministrazione del mutuo a rate il contributo dello Stato, di cui l'articolo 9, sarà commisurato alle somme effettivamente anticipate. Compiuta la somministrazione, vi si aggiungerà la parte degli interessi capitalizzati, che eccede il contributo pagato dallo Stato, e la somma totale così costituita darà l'ammontare definitivo del mutuo. La durata di anni trentacinque, di cui agli articoli 5 e 6, decorrerà, per il mutuatario, dalla data dell'ultima somministrazione, tranne che per i prestiti con la Cassa dei depositi, il cui ammontare comincerà dall'anno successivo a quello della somministrazione della prima rata del prestito.

(Approvato).

Art. 9.

Al pagamento delle annualità dei prestiti e mutui ipotecari che saranno consentiti ai termini degli articoli 5 e 6 della presente legge, lo Stato contribuirà in ragione del due per cento sopra ogni cento lire di capitale iniziale mutuato, ed a tale servizio sarà iscritta nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per la durata di trentacinque anni, la somma di lire ventiquattromila.

Però nei primi dieci anni il contributo potrà essere aumentato fino al 3 per cento e negli ultimi dieci diminuito invece fino all'1 per cento, in maniera che complessivamente non superi la misura predetta del 2 per cento per ciascun mutuo e che la media degli stanziamenti da farsi in bilancio nell'intero periodo dei trentacinque anni non oltrepassi la cifra indicata di lire ventiquattromila.

Le eventuali eccedenze sulla predetta somma annua rimarranno vincolate, fino alla completa estinzione dei mutui, in garanzia e pagamento dei crediti degli enti ed Istituti sovventori per il capitale e per gli accessori.

(Approvato).

Art. 10.

I contributi dello Stato, di cui è cenno nella presente legge, saranno esenti dalla imposta di ricchezza mobile.

I contratti di mutuo previsti dalla legge stessa saranno soggetti alla tassa fissa di una lira.

Le ipoteche da iscriversi a garanzia dei mutui saranno esenti dalla tassa ipotecaria e dagli emolumenti ai conservatori delle ipoteche.

Tutti gli atti occorrenti alla esecuzione della presente legge, anche per comprovare la proprietà, la libertà e il valore dei fabbricati o fondi offerti in garanzia dei mutui, saranno stesi su carta libera, rilasciati e compilati gratuitamente dai pubblici uffici.

(Approvato).

Art. 11.

Le domande per il conseguimento dei mutui, in conformità degli articoli 5 e 6, corredate di tutti i documenti prescritti dal regolamento di cui all'art. 14 saranno dirette al Ministero di agricoltura, industria e commercio e presentate al sindaco del comune nel termine perentorio di sei mesi dalla data della pubblicazione del citato regolamento.

I contratti di mutuo dovranno essere stipulati non più tardi di sei mesi dalla data del relativo decreto ministeriale di concessione, sotto pena di decadenza.

Se il mutuo si somministra a rate, la somministrazione di esso dovrà essere compiuta entro ventiquattro mesi dalla stipulazione del contratto.

(Approvato).

Art. 12.

Per gli edifici ricostruiti o straordinariamente riparati in conseguenza del terremoto, l'imposta comincerà a decorrere dopo cinque anni dal giorno in cui il fabbricato sarà divenuto atto all'uso o all'abitazione.

(Approvato).

Art. 13.

È istituita una Commissione, da nominarsi con decreto Reale, con sede in Roma, composta

di cinque membri, per dar parere sulle domande di prestiti e con le altre attribuzioni che saranno fissate dal regolamento.

(Approvato).

Art. 14.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare con decreto Reale il regolamento per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

TABELLA A.

Elenco dei Comuni danneggiati dal terremoto del 30 ottobre 1901.

Salò.
Caccavero.
Volciano.
Puegnago.
S. Felice Scovolo.
Vobarno.
Polpenazze.
Manerba.
Portese.
Soprazocco.
Soiano del Lago.
Moscoline.
Moniga del Lago.

In altra seduta si procederà alla votazione a scrutinio segreto di questo progetto di legge.

Approvazione del progetto di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902 ». (N. 66).

PRESIDENTE. Passiamo ora al progetto di legge « Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902 ».

Prego il senatore, segretario Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, segretario, legge.

(V. Stampato N. 102).

LEGISLATURA XXI - 2ª SESSIONE 1902 - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 28 GIUGNO 1902

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono approvate le maggiori assegnazioni in L. 987,000 sui capitoli della spesa del Ministero

dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902, indicate nella tabella annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Sono anche approvate le diminuzioni di stanziamento per somma uguale sui capitoli della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio stesso.

(Approvato).

Tabella di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

Maggiori assegnazioni.

Cap. 2. Ministero - Retribuzione ordinaria e straordinaria agli scrivani ed inservienti giornalieri	L.	12,000
» 3. Assegni e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai gabinetti	»	4,500
» 4. Ministero - Spese d'ufficio	»	16,000
» 4-bis. Ministero - Fitto di locali per l'Ispettorato generale di sanità (<i>Spese fisse</i>)	»	2,000
» 5. Ministero - Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali	»	12,000
» 9. Funzioni pubbliche e feste governative	»	2,600
» 12. Indennità di traslocamento agli impiegati	»	25,000
» 13. Ispezioni e missioni amministrative	»	80,000
» 15. Spese di posta (<i>Spesa d'ordine</i>)	»	5,000
» 16. Spese di stampa	»	12,000
» 17. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	»	22,000
» 22. Acquisti di libretti e di scontrini ferroviari (<i>Spesa d'ordine</i>)	»	200
» 23. Spese di liti (<i>Spesa obbligatoria</i>)	»	600
» 24. Spese casuali	»	50,000
» 28. Archivi di Stato - Spese d'ufficio	»	1,500
» 30. Archivi di Stato - Manutenzione dei locali e del mobilio	»	17,800
» 42. Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (Legge sulla sicurezza pubblica del 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3ª, art. 81, e regio decreto del 19 novembre 1889, n. 6535, art. 24) (<i>Spesa d'ordine</i>)	»	23,000
» 49. Indennità ai componenti le Commissioni sanitarie, al Consiglio superiore di sanità e ai Consigli provinciali sanitari	»	6,000

Cap. 55. Spese varie per i servizi della sanità pubblica - Medaglie ai benemeriti della salute pubblica	L.	25,000
» 56. Manutenzione del fabbricato di Sant' Eusebio in Roma, sede dei laboratori della sanità pubblica	»	25,000
» 60. Stazioni sanitarie - Retribuzioni al personale sanitario, amministrativo e di basso servizio, assunto in via temporanea »		9,000
» 68. Competenze ad ufficiali e guardie di città per trasferte e permutamenti	»	130,000
» 71. Sussidi ad ufficiali, guardie di città ed uscieri di sicurezza pubblica	»	10,000
» 73. Armamento, travestimento e risarcimento degli effetti di divisa delle guardie di città	»	57,600
» 74 <i>ter.</i> Spese per acquisto e manutenzione di biciclette. . . »		15,000
» 80. Spese di trasporto, abiti alla borghese, lanterne ed altre relative per i reali carabinieri	»	10,000
» 82. Indennità di via e trasporto d'indigenti per ragione di sicurezza pubblica; spese pel rimpatrio dei fanciulli occupati all'estero nelle professioni girovaghe	»	120,000
» 87. Carceri - Spese di ufficio, di posta ed altre per le direzioni degli stabilimenti carcerari - Gite del personale nell'interesse dell'amministrazione domestica.	»	10,000
» 90. Carceri - Spese di viaggio agli agenti carcerari . . . »		10,000
» 97. Carceri - Spese per domiciliati coatti e per gli assegnati a domicilio obbligatorio	»	200,000
» 102. Carceri - Servizio delle manifatture - Mercedi ai detenuti lavoranti e gratificazioni straordinarie	»	50,000
» 103. Carceri - Servizio delle manifatture - Retribuzioni e gratificazioni ai capi d'arte liberi, agli agenti carcerari funzionanti da capi d'arte, ai commissionari, agli inservienti ed agli agronomi, aiuti agronomi, assistenti tecnici e retribuzioni agli operai liberi per i lavori di rifinitura di manufatti ed anche a persone estranee per servizi resi nell'interesse delle manifatture carcerarie	»	18,000
» 113. Famiglie dei morti per la causa nazionale e danneggiati politici	»	5,200
	L.	<u>987,000</u>

Diminuzioni di stanziamento.

Cap. 31. Amministrazione provinciale - Personale (<i>Spese fisse</i>) . L.		33,000
» 64. Ufficiali di sicurezza pubblica - Personale (<i>Spese fisse</i>) . »		150,000
» 66. Guardie di città - Personale (<i>Spese fisse</i>) »		700,000
» 94. Carceri - Provvista e riparazioni di vestiario, di biancheria e libri	»	80,000
» 112. Assegni di disponibilità (<i>Spese fisse</i>) »		24,000
	L.	<u>987,000</u>

In altra seduta si procederà alla votazione a scrutinio segreto di questo progetto di legge.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno lo spoglio delle urne.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del seguente progetto di legge:

Stato di previsione dell'Entrata per l'esercizio finanziario 1902-903:

Senatori votanti	76
Favorevoli	70
Contrari	5
Astenute	1

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno della seduta di lunedì alle ore 15:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per riparare i danni cagionati dai terremoti del secondo semestre 1901 ad alcuni Comuni del Regno;

Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Proroga al 30 giugno 1903 della legge 1° luglio 1890, n. 7003, sull'ordinamento della Colonia Eritrea;

Disposizioni relative a quadri degli ufficiali;

Acquisto dell'Archivio Muratoriano;

Modificazioni ai ruoli organici del personale di segreteria del Consiglio di Stato;

Modificazioni al testo unico delle leggi postali, approvato con Regio decreto 24 dicembre 1899, n. 501, ed alla legge 27 maggio 1875, n. 3799, serie 2^a, sulle Casse di risparmio postali.

Saranno poi posti all'ordine del giorno tutti quei disegni di legge di cui sarà pronta la relazione.

La seduta è sciolta (ore 17 e 30).

Licenziato per la stampa il 4 luglio 1902 (ore 21).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.